

FAQ TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2024/2025

a cura dell'Ufficio affari generali studenti

Quanto devo pagare di tasse universitarie?	pag.	2
Come è fatto valere il parametro ISEE?	“	4
Non ho ancora l'ISEE: fino a quando posso farmelo rilasciare dal CAAF?		4
Cosa accade se nego il consenso all'acquisizione dell'ISEE?		5
Cos'è l'ISEE corrente?		5
Cos'è l'ISEE parificato e chi deve presentarlo?		5
Quali sono i requisiti per essere considerato studente autonomo?		6
Si avvicina la scadenza della I rata ed ancora non ho l'attestazione ISEE. Come mi devo comportare?	“	6
Il mio CAF mi ha già rilasciato l'ISEE ma ancora non risulta dalla mia Segreteria online. Cosa può essere successo?	“	7
Come posso pagare le tasse?	“	7
Come si può effettuare il pagamento delle tasse dall'estero?		8
Quando devo pagare le tasse?	“	9
Come posso verificare la mia situazione tasse?	“	10
Cosa succede in caso di ritardato pagamento?	“	10
Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?	“	11
Cos'è il Fondo di solidarietà?		13
Ho presentato domanda di borsa di studio; come mi devo comportare?	“	15
Ho vinto una borsa semestrale DSU: quanto devo pagare di tasse?	“	17
La mia borsa di studio è stata revocata: cosa devo fare?	“	12

Come posso sospendere il pagamento delle tasse universitarie?	“	18
Come posso ottenere la ricevuta di un pagamento?	“	18
Come posso ottenere un rimborso delle tasse?	“	19
A cosa va incontro chi rende dichiarazioni mendaci?		21

QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE UNIVERSITARIE?

Il contributo onnicomprensivo annuale (le cd. Tasse universitarie) è determinato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento tasse. Esso si differenzia, in conformità alle norme del Regolamento stesso, in base a:

- **la tipologia di afferenza del corso;**
- situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, come espressa dall'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE con scadenza 31 dicembre 2024**) **valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** e redatto in ottemperanza alle indicazioni di quanto indicato all'art. 8 DPCM n. 159/2013;
- **l'anno di iscrizione;**
- **i crediti formativi universitari (CFU)** acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;

Il contributo onnicomprensivo annuale è ripartito in quattro rate di uguale importo. Al contributo onnicomprensivo annuale normalmente si aggiunge, nella prima rata, **la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (€ 140,00) ed il **bollo virtuale** (€ 16,00).

a) La tipologia dei Corsi di Laurea

Le tasse variano in relazione alla tipologia dei Corsi di Laurea (art. 4, comma 2, Regolamento tasse):

- umanistico-sociale (US);
- tecnico-scientifica (TS);
- sanitaria a normativa UE).

Una tassazione particolare è invece riservata al Corso di Studio in Dentistry and dental prosthodontics (si veda al riguardo l'art. 4, comma 4, Regolamento tasse).

Il prospetto complessivo dei Corsi di Laurea e della tipologia per la determinazione del contributo universitario si trova all'indirizzo:

https://www.maprin.unisi.it/tasse24_25/tabella_corsi.php

b) l'anno di iscrizione

L'anno di iscrizione è calcolato sulla base degli anni accademici di iscrizione, inclusi quelli relativi a carriere pregresse (trasferimento da altro ateneo o passaggio di corso di studio).

c) Il numero dei CFU conseguiti dal 11/08/2023 al 10/08/2024

Gli studenti che si iscrivono al II anno, devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2024, almeno 10 CFU. In caso contrario saranno inquadrati, ai fini del calcolo tasse, in una categoria di merito inferiore della tabella A del Regolamento Tasse (Gruppo 3 invece di Gruppo 1).

Gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al II, devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2024, almeno 25 CFU. In caso contrario saranno inquadrati, ai fini del calcolo tasse, in una categoria di merito inferiore della tabella A del Regolamento Tasse (Gruppo 3 invece di Gruppo 1).

Al riguardo si precisa che:

- L'anno di iscrizione è determinato sulla base dei criteri indicati al punto b);
- Non si tiene conto dei CFU riconosciuti o convalidati da esami sostenuti in una data precedente all'11/08/2023
- Non si tiene conto dei CFU determinati da esami sovranumerari.

L'Amministrazione ha predisposto per ogni anno accademico un **Simulatore Calcolo Tasse** utile per calcolare l'importo dei contributi dovuti tenendo conto dei fattori di cui sopra.

Di seguito i link ai simulatori succedutesi negli anni, ciascuno dei quali applica i criteri dettati dai Regolamenti tasse di competenza.

- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2024/2025 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse24_25/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2023/2024 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse23_24/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2022/2023 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse22_23/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2021/2022 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse21_22/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2020/2021 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse20_21/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2019/2020 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse19_20/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2018/2019 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse18_19/

COME È FATTO VALERE IL PARAMETRO ISEE?

L'ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario permette di accedere alle riduzioni del contributo onnicomprensivo.

Per accedere alla riduzione della contribuzione studentesca sarà necessario rivolgersi ad un CAAF per farsi rilasciare l'**ISEEU** che (entrambi i requisiti sono obbligatori):

- **Dovrà avere la scadenza al 31/12/2024;**
- **Dovrà essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.**

Lo studente, all'interno della procedura informatica di immatricolazione/iscrizione, autorizzerà l'Ateneo ad acquisire in automatico l'**indicatore ISEE dalla banca dati INPS**.

È questo il solo modo di acquisizione dell'ISEE universitario. È in ogni caso esclusa l'acquisizione manuale dell'attestazione.

NON HO ANCORA L'ISEEU: FINO A QUANDO POSSO FARMELO RILASCIARE DAL CAAF?

Se lo studente ha autorizzato l'Ateneo a scaricare il valore ISEEU, ma l'attestazione che riguarda lo studente **non è stata ancora rilasciata dal CAAF**:

- le tasse sono provvisoriamente calcolate al loro valore massimo;
- al momento in cui verrà caricato l'ISEE le tasse saranno ricalcolate, generando un credito a favore dello studente.

Si ricorda tuttavia che, al fine di rispettare la scadenza del 31/12/2024 di cui sopra, la

richiesta di rilascio dell'ISEEU dovrà essere anteriore al termine dell'anno 2024.

COSA ACCADE SE NEGO IL CONSENSO ALL'ACQUISIZIONE DELL'ISEE?

Lo studente che **nega il consenso** al recupero dal dato ISEE pagherà l'importo massimo del contributo onnicomprensivo previsto:

- può modificare la sua scelta fino a che non ha pagato la prima rata;
- se ha effettuato il pagamento della prima rata può comunque presentare l'ISEE, che sarà inserito al fine di ricalcolare la contribuzione dovuta.

Per qualsiasi informazione in merito all'attestazione ISEE, si prega di rivolgersi ad un CAAF. **Si ricorda nuovamente che l'ISEE validamente acquisibile per l'a.a. 2024/2025 è solo e soltanto quello con scadenza 31.12.2024.**

COS'È L'ISEE CORRENTE?

L'ISEE corrente è lo strumento che consente di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali la situazione lavorativa o economica è peggiorata rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'isee ordinario.

Per i presupposti per la richiesta dell'ISEE corrente e per la documentazione necessaria si prega di rivolgersi ad un CAAF

COS'È L'ISEE PARIFICATO E CHI DEVE PRESENTARLO

L'ISEE parificato è lo strumento reddituale riservato alle seguenti categorie di studenti (per lo più composte da studenti stranieri):

- stranieri non residenti in Italia;
- stranieri residenti o soggiornanti in Italia ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) aventi il nucleo familiare d'origine residente in un Paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero;
- italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE

Gli ISEE parificati sono rilasciati dai CAAF autorizzati e convenzionati con l'Università di Siena. I CAAF convenzionati sono:

- CAAF CGIL – Siena - via Garibaldi, 45 – 53100 Siena (SI) e-mail: caaf@siena.tosc.cgil.it tel. 0577/2541 (centralino);
- Tutti gli altri CAAF- CGIL del territorio della Provincia di Siena.

L'ISEE parificato per l'a.a. 2024/2025 dovrà essere richiesto al CAAF convenzionato entro il 31/12/2024

Una volta rilasciato dal CAF convenzionato, **l'ISEE parificato** dovrà essere trasmesso dal CAAF all'Ateneo (indirizzo parificato@unisi.it), che provvederà all'inserimento manuale a sistema.

Queste categorie di studenti non possono invece presentare **l'ISEE ordinario** valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

In alternativa all'ISEU parificato, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale può essere calcolato, per gli studenti non residenti in Italia che in sede di immatricolazione/iscrizione ne abbiano fatto richiesta, secondo il metodo stabilito dall'art. 6, comma 5 del Regolamento tasse (**contributo parametrato ai valori della tassazione massima moltiplicati per un coefficiente determinato in relazione alla cittadinanza dello studente**).

QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO STUDENTE AUTONOMO?

E' considerato **studente autonomo**, lo studente che è residente in una abitazione diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'ISEE e l'abitazione in cui vive non è di proprietà di un membro del nucleo originario.

Lo studente deve inoltre avere una adeguata capacità di reddito, ossia, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU, deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori) a 9.000 euro annui.

SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA I RATA ED ANCORA NON HO L'ATTESTAZIONE ISEE. COME MI DEVO COMPORTARE?

Le alternative che si prospettano sono due:

- **attendere l'ISEE per il pagamento.** Resta inteso che pagamenti tardivi produrranno le More previste dall'art. 3 del Regolamento Tasse (vedi oltre il paragrafo “*Cosa succede in caso di ritardato pagamento?*”);
- **pagare il massimo della rata** (la rata calcolata senza tener conto del valore ISEEU) salvo richiedere, una volta acquisito l'ISEE medesimo, il rimborso/conguaglio della somma pagata in eccesso.

IL MIO CAAF MI HA GIÀ RILASCIATO L'ISEE MA ANCORA NON RISULTA DALLA MIA SEGRETERIA ONLINE. COSA PUÒ ESSERE SUCCESSO?

Spesso il problema è facilmente riconoscibile perché già nella prima pagina è indicato che l'ISEE **non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** o si applica solo a determinati membri del nucleo familiare, di cui è indicato il codice fiscale.

Per tale motivo il valore non può essere acquisito dalla banca dati INPS e non è rilevante ai fini della determinazione delle tasse universitarie.

Per l'estensione di validità lo studente dovrà rivolgersi, se temporalmente possibile, ad un CAAF per chiedere l'integrazione dei dati.

Altra causa può essere determinata dalla **data di scadenza dell'attestazione non congrua**.

Si ricorda che per le tasse relative all'a.a. 2024/2025 è necessario avere un ISEE con scadenza 31.12.2024. Attestazioni con scadenza diversa saranno scartate in automatico dal sistema e non potranno essere inserite in altro modo.

L'ISEE con scadenza 31/12/2024 potrà essere richiesto solo entro il termine di fine anno.

COME POSSO PAGARE LE TASSE?

L'Università di Siena ha aderito al sistema di pagamento denominato **PagoPA**, promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è possibile versare, tramite la Segreteria online, gli importi contrassegnati dal logo PagoPA.

Lo strumento può essere utilizzato in un duplice modo:

- tramite il pulsante “**Paga con PagoPA**” si potrà accedere alla gamma di possibilità disponibili per il pagamento immediato della tassa (Conto corrente, Carta di credito, debito, prepagata o Altre modalità di pagamento).

- tramite il pulsante **“Stampa avviso per PagoPA”** è possibile stampare il documento di avviso di pagamento necessario per effettuare il pagamento differito del debito presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento attivo (sportelli bancari, home banking, SISAL, Lottomatica, ecc.).

La notifica del pagamento sarà inviata all'indirizzo e-mail istituzionale (.....@student.unisi.it). Una volta ricevuta la notifica sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.

Si evidenzia che i pagamenti sono normalmente registrati a sistema in tempo reale.

I passaggi della procedura sono illustrati nella pagina web dedicata: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse

La **Carta del Docente** è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del merito, prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge 107 del 13 luglio 2016 art. 1 comma 121.

La Carta, dell'importo nominale massimo di € 500,00 annui, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.

La carta può essere utilizzata, tra l'altro, per l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, a corsi post lauream, a master universitari, a singoli insegnamenti inerenti il profilo professionale.

Per i pagamenti tramite Carta del Docente, è necessario generare il buono nella piattaforma *“carta del docente”* e inviarmene la scansione, insieme alla scansione del documento di identità, all'indirizzo email gestione-tasse@unisi.it. Con la carta del docente non è possibile pagare il bollo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>
- Materiale informativo su **PagoPA** è disponibile all'indirizzo <https://www.pagopa.gov.it/>
- Materiale informativo sulla **Carta del Docente** è disponibile alla Pagina Web del MIUR, all'indirizzo <https://cartadeldocente.istruzione.it/#/> e alla pagina web di Ateneo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente>.

COME POSSO PAGARE LE TASSE DALL'ESTERO

Nella pratica dei pagamenti, soprattutto dall'estero, può succedere che lo studente incontri gravi problemi nel pagamento con la procedura PagoPA.

A ciò si è ritenuto di ovviare fornendo allo studente che ne faccia richiesta, le coordinate del conto estero dell'Università di Siena e consentire pertanto il pagamento tramite bonifico estero.

Lo studente sarà preventivamente avvisato:

- che la procedura di pagamento per bonifico costituisce un'eccezione alla procedura ordinaria di PagoPA, che potrà essere esercitata solo in casi di necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione dell'Ufficio affari generali studenti;
- che, una volta effettuato il bonifico, lo studente dovrà inviare per e-mail (all'indirizzo gestione-tasse@unisi.it), l'evidenza bancaria di avvenuta effettuazione del trasferimento;
- che l'Ateneo provvederà a registrare il pagamento solo una volta che l'Ufficio Ragioneria abbia riscontrato l'avvenuto e regolare incasso della somma autorizzata.

Si evidenzia che il ricorso alla procedura di pagamento per bonifico estero è sicuramente più macchinoso (molti sono i passaggi manuali) rispetto alla procedura PagoPA (che invece è automatica e consente la registrazione dell'operazione di riscossione del tributo praticamente in tempo reale).

QUANDO DEVO PAGARE LE TASSE?

A norma dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Tasse, e secondo le disposizioni dei Manifesti degli studi a.a. 2024/2025, le rate relative alla contribuzione dovuta per l'a.a. 2024/2025 hanno le seguenti **scadenze**:

- la prima rata all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 4 novembre 2024;
- la seconda rata entro il 20 dicembre 2024;
- la terza rata entro il 28 febbraio 2025;
- la quarta rata entro il 2 maggio 2025.

Come indicato nello specifico Manifesto annuale degli Studi, le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale non a numero programmato scadono il 20 dicembre 2024, contestualmente alla 2° rata.

Scadenze specifiche sono poi previste per gli **studenti che hanno richiesto la sospensione dall'iscrizione** (vedi il paragrafo *“Come posso sospendere il pagamento delle Tasse universitarie?”*) e non hanno terminato gli esami entro l'ultima sessione utile di laurea:

- **La scadenza della I rata o della Tassa di ricognizione** è il 12 maggio 2025
- **La scadenza delle rate residue del contributo onnicomprensivo** è il 3 giugno 2025

COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE TASSE?

Sulla Segreteria online, alla pagina Segreterie / Pagamenti, ciascuno studente può verificare l'elenco delle tasse, l'anno accademico di riferimento, il loro stato (pagate/non pagate) ed il relativo importo.

In calce alla pagina inoltre, sotto la sezione **“Addebiti non fatturati”**, sono riportate le tasse dovute per l'anno accademico in corso, ma non ancora fatturate (non ancora riscuotibili dall'Ateneo). La fatturazione generalmente avviene un mese prima della scadenza della rata.

In questa zona della Segreteria on-line sono riportate anche (sotto forma di importi negativi) i crediti che lo studente vanta con l'Ateneo e di cui può richiedere il rimborso.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO?

Ai pagamenti effettuati in ritardo (art. 3 Regolamento tasse) sono applicate le seguenti Maggiorazioni dovute per ritardati pagamenti (**le cd. more**):

- Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
- Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza,
- Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza
- Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

La mora verrà fatturata ed apparirà sulla Segreteria online dopo qualche giorno dal pagamento tardivo della tassa. Sarà possibile pagarla con i mezzi ordinari di pagamento (vedi il paragrafo *“Come posso pagare le tasse?”*)

È possibile richiedere la **mora anticipata** (“anticipata” rispetto al pagamento tardivo), purché sia già maturato il ritardo richiesto per l'applicazione della mora massima (31° giorno successivo a quello di scadenza).

LINK UTILI

- La Segreteria online è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE SULLE TASSE?

Il Regolamento tasse prevede le seguenti provvidenze a favore di:

- Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale, che per l'anno accademico 2023/2024 sono stati iscritti presso l'Ateneo a singoli insegnamenti che erano attivati per tale corso di Laurea Magistrale, sono esonerati dal pagamento di un importo pari a quanto versato per l'iscrizione a tali singoli insegnamenti qualora abbiano conseguito i relativi crediti formativi (*art. 4, comma 9*);
- Gli/le studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di I e/o II livello dell'Università degli Studi di Siena possono richiedere, sul secondo corso di studi di iscrizione, il beneficio "contemporanea iscrizione" che consiste nell'esonero dal pagamento della tassa regionale già versata per il primo corso di studi e nella riduzione pari al 50% dell'intero ammontare dei contributi universitari dovuti (*art. 6, comma 1*). Per i benefici derivanti dalla contemporanea iscrizione vedi anche (*l'art. 25, comma 1*).
- Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un titolo di studio triennale presso l'Università di Siena entro il 30 novembre del terzo anno in corso (*art. 21, comma 1 e 2*):
 - Se con votazione finale pari a 110/110 o 110/110 con lode sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 20% dell'importo dovuto;
 - Se con votazione finale compresa fra 106/110 e 109/110 sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 10% dell'importo dovuto;
- Gli studenti in possesso di una certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 ex lege 104/92 sono esonerati/e totalmente dal pagamento dei contributi universitari e dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (*art. 22, comma 1*);
- Ai figli di beneficiari della pensione di inabilità, prevista dall'Art. 30 della Legge n. 118/71 è concessa l'esenzione dai contributi universitari su richiesta da presentare all'inizio di ogni anno accademico (*art. 22, comma 2*)

- Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto da parte dell’Azienda medesima, sono temporaneamente esonerati dal pagamento dei contributi universitari dovuti (*art. 23 comma 1*);
- Gli studenti vincitori delle borse di studio e quelli che risultano comunque idonei nelle stesse graduatorie, sono definitivamente esonerati, in misura totale dal pagamento dei contributi universitari dovuti (*art. 23, comma 1*);
- Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso, e che hanno terminato i CFU previsti dal loro piano di studi, con esclusione di quelli per la prova finale, entro l’ultimo appello dell’ultima sessione utile dell’anno accademico, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione (*art. 24, comma 1*);
- Qualora lo studente non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano di studi entro l’ultimo appello dell’ultima sessione utile dell’anno accademico, è esonerato/a dal 50% del pagamento dell’importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all’Art. 4 del presente regolamento, entro l’ultima scadenza prevista (*art. 24, comma 2*);
- Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (*art. 27*);
- Gli studenti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o che abbiano inoltrato la richiesta (*Art. 28, comma 1*) ovvero gli studenti che, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, si trovino in situazioni di particolare gravità a seguito di debite valutazioni da parte di un’apposita commissione di Ateneo presieduta dal Delegato agli studenti e ricercatori provenienti dalle aree di crisi (*Art. 28, comma 2*);
- Gli/Le studenti/esse detenuti/e nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti/e al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 oltre alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (*art. 29, comma 1*);
- Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico **ultrasessantenni** hanno diritto a una *riduzione pari al 50%* dell’intero ammontare dei

contributi universitari calcolati secondo i criteri previsti all'Art. 4 (*art. 30, comma 1*);

- Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'immatricolazione/iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato alla data d'immatricolazione/iscrizione hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all'art. 4 del presente regolamento previste nel caso di immatricolazioni/iscrizioni con convenzione PA 110 e lode (*art. 30, comma 2*);
- I dipendenti pubblici iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nell'ambito del progetto "PA 110 e lode" hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all'art. 4 del presente regolamento (*art. 30, comma 3*);
- I dipendenti pubblici iscritti ai Master, nell'ambito del progetto "PA 110 e lode" hanno diritto a un esonero di euro 700,00 sulla contribuzione universitaria prevista dagli specifici bandi di ammissione (*art. 30, comma 4*);
- L'Università degli Studi di Siena, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinando all'interno dell'accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti/esse (*art. 30, comma 5*);

Già dall'anno accademico 2020-2021 la **fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo** è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1 di cui all'art. 4, Tab. A, del Regolamento Tasse.

La fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l'a.a. 2024/2025.

COSA È IL FONDO DI SOLIDARIETA?

L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente il **Fondo di solidarietà**, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate (*art. 31, comma 1*).

Gli interventi di sostegno (*art. 31, comma 3*):

- consistono nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari. Trattandosi di benefici a valere su contributi universitari, con il Fondo di solidarietà non è possibile stornare il Bollo virtuale e la Tassa regionale per il diritto allo studio, che contributi universitari non sono;
- sono erogati su domanda dell'interessato;
- sono deliberati da una apposita Commissione nominata dal Rettore e costituita secondo le modalità previste (art. 31, comma 3):

Possono presentare domanda anche gli studenti iscritti a corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (art. 22, comma 3):

- con disabilità inferiore al 66%;
- con certificazione di handicap - ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 3 della Legge 104/1992 – riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- con verbale di invalidità pari o superiore al 66% riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- I figli di beneficiari della pensione di inabilità (prevista dall'Art. 30 della Legge 118/71) riconosciuta durante il corso dell'anno accademico).

Possono inoltre presentare domanda al Fondo di Solidarietà gli Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali *(art. 31, comma 2)*;

Le modalità di svolgimento delle attività del Fondo sono regolate da un **apposito bando annuale** emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando può prevedere che il Fondo sia attribuito in uno o più momenti dell'anno accademico, in base ai periodi di scadenza del pagamento delle tasse.

Normalmente i bandi *(vedi da ultimo il Bando del Fondo di Solidarietà 2024)*:

- includono negli importi oggetto di contributo esclusivamente le somme non ancora pagate (non si procede quindi in nessun caso a rimborsi delle somme già pagate dagli studenti);
- possono includere negli importi oggetto di contributo eventuali indennità di mora.

LINK UTILI

- Fondo di Solidarietà 2024 (<https://www.unisi.it/fondo-di-solidarieta-2024>)

HO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO; COME MI DEVO COMPORTARE?

Il Bando di concorso per la concessione di borse di studio 2024/2025 è già disponibile sulla pagina dedicata del sito web dell’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario (<https://www.dsu.toscana.it/borsa-di-studio>).

Per partecipare al concorso è necessario compilare la domanda attraverso l'apposita procedura on line (<https://sportellostudente.dsu.toscana.it/apps/V5.0/sol/homepage>).

I termini per la presentazione delle domande sono fissati come segue:

- per gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico: **dalle ore 13.00 del 17 luglio 2024 e fino alle ore 13.00 del 6 settembre 2024**
- per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione: **a partire dal 25 settembre 2024 e fino alle ore 13.00 del 15 novembre 2024**

Lo studente che **ha presentato domanda di borsa al DSU Toscana**, deve inserire sulla Segreteria online, in fase di immatricolazione/iscrizione, i dati richiesti dal sistema (*“esonero D”*).

Fino alla **pubblicazione della graduatoria definitiva** lo studente sarà temporaneamente esonerato dal pagamento dei contributi universitari e della Tassa regionale. Dovrà invece pagare già in questa fase gli € 16,00 di bollo virtuale.

Gli esiti delle domande di borsa sono pubblicati dal DSU secondo le seguenti scadenze:

Tipologia di iscrizione	Esiti provvisori	Esiti definitivi
Laurea triennale e magistrale a ciclo unico <i>Primo anno</i>	30 settembre 2024	4 novembre 2024 (solo borsa di studio) 30 novembre 2024
Laurea magistrale <i>Primo anno</i>	30 settembre 2024	30 novembre 2024
Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico <i>Anni successivi al primo</i>	30 settembre 2024	30 novembre 2024

Corsi di dottorato e Specializzazione <i>Primo anno e anni successivi</i>	16 dicembre 2024	15 gennaio 2025
---	------------------	-----------------

La **graduatoria provvisoria** pubblicata dal DSU Toscana non produce effetti sulla contribuzione universitaria. Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere comunque presentata all’Azienda Regionale per il D.S.U., mediante apposito modulo online, istanza di riesame debitamente motivata.

Dopo che il DSU Toscana ha provveduto alla pubblicazione della **graduatoria definitiva** (vedi i termini di cui sopra) sarà registrato l’esito delle borse e determinata la contribuzione universitaria dovuta.

Gli studenti vincitori di borse di studio e quelli che risultano comunque idonei nelle graduatorie sono definitivamente esonerati (“esonero C”) dal pagamento della contribuzione universitaria:

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se aveva già ottenuto l’esonero temporaneo di cui sopra (*domanda di borsa di studio*);
- se invece non aveva ottenuto l’esonero temporaneo ed ha pagato la 1° rata delle tasse, se ne ricorrono i requisiti, **potrà richiederne il rimborso**;
- Il **rimborso relativo all’importo della tassa regionale per il diritto allo studio** eventualmente pagata (€ 140,00) andrà invece richiesto al DSU Toscana medesimo (vedi il paragrafo “*Come faccio per ottenere il rimborso delle tasse pagate in eccesso?*”)

Agli studenti le cui domande di borsa di studio DSU sono state respinte (“esonero 9”), sono calcolate le tasse con riferimento ai parametri previsti dal Regolamento Tasse:

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se in precedenza non aveva ottenuto l’esonero temporaneo;
- se invece aveva richiesto ed ottenuto l’esonero temporaneo, il pagamento sarà stabilito sulla segreteria online con congrua scadenza.

Qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, lo studente è pertanto tenuto ad accedere alla sua Segreteria online per verificare la

registrazione della borsa di studio o, in caso contrario, la presenza del bollettino per il pagamento delle prime rate.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>
- La Segreteria online è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

HO VINTO UNA BORSA SEMESTRALE DSU: QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE?

Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento Tasse, gli studenti che fruiscono delle borse di studio semestrali dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e che hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione.

Invece gli studenti borsisti semestrali che non hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente sono comunque esonerati dal 50% del pagamento del contributo annuale.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>

LA MIA BORSA DI STUDIO È STATA REVOCATA: COSA DEVO FARE?

La revoca della borsa di studio viene registrata nella carriera dello studente dall'Ufficio affari generali studenti in seguito alla comunicazione ufficiale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio.

L'Ufficio provvederà a comunicare l'avvenuta revoca allo studente sulla sua casella email istituzionale *...@student.unisi.it* e, contestualmente, genererà sulla segreteria online le eventuali tasse dovute, con scadenza di 30 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del DSU.

Lo studente sarà esonerato dalla Tassa regionale (€ 140,00), a norma del Bando annuale, nelle seguenti tipologie di Revoca:

- revoca per merito (solo per il primo anno);
- rinuncia agli studi ;
- trasferimento in Ateneo non toscano.

COME POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE?

In realtà si tratta più propriamente di una **sospensione dell'iscrizione 2024/2025** da parte degli studenti che ritengono di terminare gli esami del proprio piano di studi, senza apportarvi modifiche, ovvero di sostenere l'esame finale di laurea entro il mese di aprile 2024.

Sono condizioni per la sospensione (*art. 11, comma 2, Regolamento tasse*):

- gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti il DM 509/99 e il DM 270/04 (vecchissimo ordinamento) al momento della domanda, devono mancare della sola discussione della tesi/prova finale;
- gli studenti iscritti agli ordinamenti di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, alla data della richiesta, devono aver ottenuto tutte le firme di frequenza, se previste dal corso di studio, e difettare di un numero di CFU non superiore a 30, con esclusione di quelli previsti per la prova finale.

Trattandosi di atto di carriera, la procedura è interamente gestita dall'Ufficio studenti e didattica competente, sul cui sito è presente il modulo per la presentazione della domanda.

COME POSSO OTTENERE LA RICEVUTA DI UN PAGAMENTO?

Per la dichiarazione dei redditi è necessario rendere autocertificazione delle tasse pagate per anno solare. Sulla Segreteria online (Segreteria / Certificati) è presente un modulo precompilato, a cui è necessario solo apporre data e firma.

L'articolo 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, prevede infatti che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);
- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

•

Se lo studente comunque desidera ottenere una ricevuta o un attestato di pagamento delle tasse universitarie deve rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica competente.

Per quanto riguarda i rimborsi sulle tasse, non esiste alcuna possibilità di certificazione né da parte dell'Ufficio affari generali studenti, né da parte dell'Ufficio servizi agli studenti competente. Lo studente potrà tuttavia rendere autocertificazione del rimborso ricevuto.

COME POSSO OTTENERE UN RIMBORSO DELLE TASSE?

Gli importi non dovuti versati all'Ateneo possono essere regolarizzati:

- tramite **conguaglio**, che consiste **nel pareggiamento tra le poste attive e passive appartenenti ad uno stesso soggetto**. Il conguaglio può essere totale o parziale, su domanda o d'ufficio;
- tramite **rimborso**, che consiste nella restituzione di quanto versato in eccesso dallo studente. Il rimborso si richiede attraverso la trasmissione per e-mail di uno dei moduli presenti alla pagina <https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse> - Sezione modulistica.

Il modulo deve essere inviato per e-mail all'indirizzo *gestione-tasse@unisi.it* utilizzando esclusivamente la propria casella mail istituzionale@student.unisi.it.

L'Amministrazione provvederà in primo luogo, se possibile, al conguaglio dell'eventuale somma riconosciuta con la successiva rata utile.

Qualora non fosse possibile un conguaglio, il rimborso verrà erogato con le modalità indicate dallo studente sulla propria Segreteria online (pagina Home / Anagrafica: indirizzo di residenza, dati amministrativi, modalità del rimborso e coordinate bancarie, ecc.).

Le modalità di rimborso sono tassativamente le seguenti:

- RBB - bonifico bancario o carta di credito con IBAN
- RBP - bonifico postale o carte di credito postali con IBAN
- BS - bonifici europei con IBAN e senza
- BI - bonifici extra europei con IBAN

Si precisa che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, **non sono rimborsabili** le

seguenti voci:

- il Bollo virtuale (*art. 2, comma 5*);
- la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio. L'eventuale rimborso deve essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il DSU (*art. 2, comma 5*);
- Gli/Le studenti/esse che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti/e al pagamento di un contributo pari a Euro 250,00 non rimborsabile (*art. 10, comma 1*);
- Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non sono rimborsabili (*art. 10, comma 3*);
- La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00 (*art. 17, comma 1*);
- La partecipazione ai concorsi per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato in Medicina e chirurgia e in Dentistry and dental prosthodontics è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 60,00 (*art. 17, comma 2*);
- La partecipazione a concorsi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato, a esclusione di quelli previsti dal precedente periodo, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 100,00 (*art. 17, comma 2*);
- La partecipazione agli eventuali avvisi pubblici per l'accesso agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea magistrale delle professioni sanitarie, di Medicina e chirurgia e di Dentistry and dental prosthodontic, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 100,00, da corrispondere secondo le modalità descritte negli avvisi medesimi (*art. 17, comma 2*);
- La partecipazione a concorsi per l'accesso ai Master è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 30,00 per la partecipazione a ciascun concorso (*art. 17, comma 2*);
- La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di euro 200,00 (*art. 19, comma 1*);
- Ogni valutazione di titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di studio effettuata tramite la piattaforma online di Ateneo è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00 (*art. 19, comma 3*);

A COSA VA INCONTRO CHI RENDE DICHIARAZIONI MENDACI?

L'Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

Lo studente al quale sia comminata una sanzione disciplinare inerente a dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto è soggetto al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica.

Tale studente inoltre

- È soggetto a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti;
- perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi;

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.